

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3560

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCIA, PITTELLA

Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito al movimento franoso del 28 febbraio 1983 nella frazione di Pergola del comune di Marsico Nuovo

Presentata il 9 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel territorio della frazione di Pergola del comune di Marsico Nuovo si verificò in data 28 febbraio 1983 un movimento franoso di vaste dimensioni che rese necessario lo sgombero di quarantuno abitazioni. Abitazioni che erano già state danneggiate dal sisma del novembre 1980.

Gli abitanti della frazione di Pergola non poterono procedere alla riparazione delle proprie abitazioni ai sensi della legge n. 219 del 1981 a causa del grave dissesto geologico della zona su cui insistevano le abitazioni medesime. Tale dissesto si manifestò nella sua gravità con il movimento franoso del febbraio 1983.

Il Ministro per la protezione civile, in seguito alla frana, dichiarò lo stato d'emergenza ed approvò un programma di edili-

zia residenziale pubblica per il reinserimento dei nuclei familiari disastriati.

Gli alloggi e le opere di urbanizzazione, realizzati in base al suddetto programma, furono consegnati al comune di Marsico Nuovo, che fu nominato ente gestore del complesso residenziale. Con successivi provvedimenti del sindaco di Marsico Nuovo gli alloggi furono assegnati ai proprietari delle unità immobiliari colpite dalla frana.

L'assegnazione fu fatta in via provvisoria con riserva di definire il titolo giuridico del possesso. Titolo giuridico che a tutt'oggi non risulta definito.

Considerata la specificità del caso « Pergola » si rende necessario approvare un apposito provvedimento legislativo che permetta agli assegnatari degli immobili

l'acquisizione in proprietà degli immobili medesimi.

Non può ritenersi, infatti, sufficiente la normativa vigente in materia, e in particolare il caso in esame non può ricomprendersi nelle fattispecie previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, considerato che gli assegnatari non conducono l'alloggio a titolo di locazione.

Si deve poi evitare che nella determinazione del prezzo di cessione vengano

penalizzati quei cittadini assegnatari che, sebbene colpiti da due eventi disastrosi (evento sismico ed evento franoso), e pur avendo diritto al contributo ai sensi della legge n. 219 del 1981, di fatto furono esclusi da tale beneficio per l'impossibilità di ricostruire la propria abitazione.

Da qui la necessità di approvare la presente proposta di legge che riprende largamente le proposte di legge presentate al Parlamento dalla regione Basilicata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli alloggi costruiti dallo Stato nel territorio della frazione di Pergola del comune di Marsico Nuovo in seguito al movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del sindaco di Marsico Nuovo.

2. È condizione per la cessione, in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, che il richiedente sia attualmente detentore dell'alloggio oggetto di assegnazione.

3. All'assegnatario è equiparato, agli effetti della presente legge, chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio, per successione, per separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ART. 2.

1. Con regolamento da adottare da parte del Ministro delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti termini, condizioni e modalità per la cessione in proprietà, per il pagamento e per l'eventuale alienazione degli alloggi.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi è fissato secondo i criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, ridotto dell'importo massimo spettante ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la ricostruzione dell'immobile, se non percepito.

